

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CANDIOTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1991

Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività
notarile per i notai ex combattenti

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, prevede la cessazione dall'esercizio dell'attività notarile al compimento del 75° anno di età.

Riteniamo che a tale proposito non venga tutelata la categoria dei notai ex combattenti, che hanno sacrificato la loro attività professionale per difendere la Patria. Esiste invero l'articolo 7 del testo unico sulla «concessione di pensioni, indennità ed assegni ai notai e alle loro famiglie», approvato con decreto ministeriale 26 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 30 aprile 1948, il quale dispone che, in aggiunta alla durata dell'esercizio notarile, ogni campagna di guerra è valutata per un anno intero, ma tale riconosci-

mento è fatto ai fini della liquidazione dell'assegno di quiescenza, non come diritto di prolungare l'esercizio dell'attività notarile.

È da dire inoltre che, all'atto pratico, la norma suddetta, cioè l'articolo 7 del testo unico, non si è dimostrata adeguata a compensare la categoria dei notai dei sacrifici effettivamente sopportati come ex combattenti.

Le «campagne», così definite dal legislatore, sono durate anni nella seconda guerra mondiale e pertanto i notai che vi hanno partecipato sono stati penalizzati nell'esercizio della loro professione, per cui si ritiene opportuno, per compensare tali sacrifici, riconoscere un aumento dell'età pensionabile di cinque anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I notai ex combattenti della guerra 1940-1945 hanno diritto a proseguire nell'esercizio dell'attività notarile per cinque anni oltre il limite di età previsto dal primo comma».